



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N° 170 del 15 giugno 2026

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE GUAINA PER RIMESSA IN FUNZIONE DEL SEMAFORO DI VILLANOVETTA. CIG BBD0A26EFD.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

DATO ATTO che il semaforo di Via Keller di Villanovetta non è più in funzione a causa di un guasto elettrico, occorre affidare i lavori per la sostituzione della guaina per i cavi elettrici, per gli scavi ed il taglio della pavimentazione stradale e del cls delle aiuole e per il ripristino della bitumatura e delle aiuole laterali, per l'opportuna sistemazione e rimessa in funzione del semaforo.

DATO ATTO che per poter procedere all'affidamento dei lavori di sostituzione guaina per rimessa in funzione del semaforo di Villanovetta è necessario assumere gli appositi impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2026-2027-2028, esercizio 2026.

CONSIDERATO che il D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce:

- all'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) al comma 1, che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all'art. 59 (Scelta delle procedure) al comma 1, che “Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”;
- all'art. 76 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) al comma 1, che “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei”;
- all'art. 62 (Aggregazione e centralizzazione delle committenze) che prevede al comma 1, “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori..”

RICHIAMATA la linea guida n. 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATO l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 500.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Verzuolo può procedere all'acquisto del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata.

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

CONSIDERATO che il Comune di Verzuolo ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62

del D. Lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i lavori, servizi e forniture di cui al comma 1, art.62 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei lavori citati in oggetto nei termini di cui ai provvedimenti citati;

DATO ATTO che:

- per l'affidamento del lavoro di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è inferiore ad euro 150.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
 - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
 - la ditta incaricata ha dato la propria disponibilità ad offrire i lavori in oggetto nei tempi richiesti.

VISTO il preventivo ricevuto con protocollo n. 7114 del 14/05/2026 per i lavori di sostituzione guaina per rimessa in funzione del semaforo di Villanovetta, presentato dalla ditta GHIONE SRL.

VISTA la proposta di offerta formulata attraverso la piattaforma telematica MEPA (RDO6332863) entro la data stabilita del 25/05/2026, per i lavori di sostituzione guaina per rimessa in funzione del semaforo di Villanovetta, presentata dalla ditta GHIONE SRL con sede in Via IV Novembre n. 16 – 12039 – Verzuolo (CN) - C.F./ P. IVA 00168430049, pari ad Euro 7.850,00 netti, per un totale complessivo pari ad **Euro 9.577,00** comprensivo di aliquota IVA al 22%.

APPURATO che la somma di **Euro 9.577,00** trova copertura finanziaria al Capitolo 1845/298 denominato "VIABILITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI

BENI IMMOBILI (MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA STRADALE, FINANZIAMENTO SANZIONI CDS)", del Bilancio di Previsione 2026-2028 - esercizio 2026;

VISTO il DURC della ditta GHIONE SRL, prot. n. INAIL_52946684 in corso di validità fino al 20/06/2026.

DATO ATTO che a carico della ditta GHIONE SRL, sono state effettuate le verifiche previste dal D.lgs 36/2023 attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

RICHIAMATO il CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato dall'ANAC **BBD0A26EFD**.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sui Controlli interni.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17/12/2025 Prot. 18727 di nomina e attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici al dipendente TOSCO geom. Giovanni.

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 18/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028.

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata.

DATO ATTO che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento TOSCO geom. Giovanni;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare nelle more delle verifiche previste dalla normativa vigente e per le motivazioni di cui alle premesse, per le motivazioni di cui alle premesse, i lavori di sostituzione guaina per rimessa in funzione del semaforo di Villanovetta, CIG **BBD0A26EFD**, ammontante a complessivi **Euro 9.577,00** compresa IVA al 22%, alla ditta GHIONE SRL con sede in Via IV Novembre n. 16 – 12039 – Verzuolo (CN) - C.F./ P. IVA 00168430049;
3. Di dare la corretta imputazione ed impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, la somma di **Euro 9.577,00** al **Capitolo 1845/298** denominato "VIABILITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA STRADALE, FINANZIAMENTO SANZIONI CDS)", del Bilancio di Previsione 2026-2028 - esercizio 2026;
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente bandi contratti e Anac";
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
6. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire e l'oggetto del contratto sono evincibili dall'allegata proposta di contratto;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli interni, che il

presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è TOSCO geom. Giovanni, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA*

Tosco Giovanni

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.